

CONFEDERAZIONE Cobas Pisa

SODEXO ITALIA SPA: UNITA' OPERATIVA OSPEDALE DI CISANELLO PISA NON CONFORMITA' RISPETTO A NORMATIVA SALUTE E SICUREZZA

PREMESSA

Il giorno 15/02/14 si è svolto un incontro con i lavoratori delle società Sodexo Italia SpA, presso la sede di Cisanello Pisa dell'Azienda Ospedaliera Pisana, all'interno della quale opera, appaltata dalla Azienda stessa, la locale unità produttiva della Sodexo.

Scopo dell'incontro è stato quello di verificare eventuali non conformità rispetto agli obblighi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definiti dal D.Lgs.81/08 (nel seguito Decreto), a carico della ditta Sodexo.

Nel seguito sono riportate, con riferimento agli articoli cogenti del Decreto, le non conformità rilevate.

NON CONFORMITA' RILEVATE

Vi è carenza di sacchi neri per la raccolta dei rifiuti, tanto che i lavoratori sono costretti a riutilizzare quelli usati girandoli dentro/fuori, con rischio di contatto con agenti chimici e biologici pericolosi precedentemente contenuti nei sacchi (articolo 224, comma 1; articolo 272, comma 2 del Decreto).

I panni tipo "Vileda" per la pulizia, usati sia per il semplice spolvero delle superfici, sia per la pulizia dei servizi igienici, vengono indifferenziatamente lavati in lavatrice, senza alcuna misura di igienizzazione e disinfezione, con rischio di successivo contatto con agenti chimici e biologici pericolosi rimasti nei panni dopo il lavaggio (articolo 224, comma 1; articolo 272, comma 2 del Decreto).

I prodotti chimici utilizzati per la igienizzazione dei locali sono utilizzati diluiti in acqua, senza nessuna indicazione del grado di diluizione. Non vi è nessun controllo da parte di responsabili aziendali del grado di diluizione, rispetto a quanto previsto a capitolato. I controlli previsti dall'Azienda Ospedaliera vengono preavvisati con un giorno di anticipo, vanificandone l'efficacia. Ciò, oltre a costituire una fonte di scarsa igienizzazione, non rende edotto il lavoratore del livello di rischio chimico presente nei prodotti (articolo 227, commi 1, 2 e 3 del Decreto).

Gli addetti alla igienizzazione e sanificazione devono anche rimuovere i rifiuti infetti, senza che ciò sia previsto nel loro mansionario, senza nessuna informazione sulla tipologia di rifiuto infetto e quindi senza che possano essere adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione (procedure, formazione, DPI, ecc.) (articolo 274, comma 2 del Decreto).

La informazione e formazione dei lavoratori è stata erogata circa 3 anni fa. Essa non è stata aggiornata, né ripetuta secondo i criteri e i contenuti previsti dall'Accordo Stato Regioni n.221/CSR del 21/12/11. La formazione in occasione di nuove assunzioni e di cambio delle mansioni non è mai stata erogata (articolo 36, commi 1 e 2; articolo 37, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del Decreto).

La Sodexo non fornisce i guanti in nitrile per la protezione da agenti chimici e biologici, tanto che i lavoratori li richiedono, secondo prassi consolidata (ma mai ufficializzata), al personale dell'Azienda Ospedaliera (articolo 77, comma 3 del Decreto).

Gli occhiali in plastica antischizzo (pulizia) e antiurto (smaltimento del vetro) forniti ai lavoratori inizialmente (circa 3 anni fa), non sono mai stati sostituiti, né forniti ai nuovi assunti (articolo 77, comma 3 del Decreto).

Nel corso del tempo, anche a causa della mancanza di adeguati DPI, si sono verificati numerosi infortuni da punture di siringhe usate, contenute all'interno dei sacchi di rifiuti (articolo 77, comma 3 del Decreto). In tal casi secondo prassi consolidata (ma mai ufficializzata), il lavoratore infortunato si reca spontaneamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale. Manca qualsiasi procedure per la gestione delle situazioni di emergenza medica (articolo 45, comma 1 del Decreto).

Il nominativo del RSPP non è conosciuto ai lavoratori, che conoscono solo un non meglio definito "responsabile della sicurezza", senza sapere se si tratti del RSPP o di dirigente delegato o di preposto (articolo 36, comma 1, lettera d) del Decreto).

Le visite mediche stabilite in sede di sorveglianza sanitaria consistono solo in spirometria e analisi del sangue. I lavoratori non sono stati edotti del significato e dei risultati della sorveglianza sanitaria (articolo 25, comma 1, lettera g) del Decreto). Il medico competente non è stato reso edotto dei rischi specifici delle mansioni

sottoposte a sorveglianza sanitaria, tanto che chiede informazione su tali rischi ai lavoratori stessi durante la visita medica (articolo 18, comma 2; articolo 25, comma 1, lettera a) del Decreto).

Non sono previste visite mediche specifiche relative alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di sollevamento e movimentazione continua degli arti superiori, presenti nelle azioni di trasporto rifiuti e pulizia e igienizzazione (articolo 168, comma 2, lettera d) del Decreto).

Non sono stati erogati informazione, formazione e addestramento specifica relativamente alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di sollevamento e movimentazione continua degli arti superiori, presenti nelle azioni di trasporto rifiuti e pulizia e igienizzazione (articolo 169, commi 1 e 2 del Decreto).

Manca una struttura organizzata per la gestione delle emergenze. Sono stati nominati e i loro nominativi sono noti solo gli addetti al Servizio di Primo Soccorso che hanno svolto il corso di formazione ai sensi del Decreto Ministeriale 388/03. Non sono stati nominati o i loro nominativi non sono noti gli addetti al servizio antincendio e di gestione delle emergenze (articolo 18, comma 1, lettera b); articolo 36, comma 1, lettera c; articolo 43, comma 1, lettera b) del Decreto). Non è stato diffuso il piano per la gestione delle emergenze (articolo 36, comma 1, lettera b); articolo 43, comma 1, lettera d) del Decreto). I lavoratori non hanno mai partecipato alla prova di evacuazione dei luoghi di lavoro dell'Ospedale di Cisanello Pisa (articolo 5, comma 1; punto 7.4 dell'Allegato VII del Decreto Ministeriale 10/03/98).

Nonostante molte delle attività lavorative comportino la necessità di lavoro solitario in luoghi isolati, non esistono procedure di emergenza a tale proposito (articolo 43, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto).

Gli unici DPI che vengono regolarmente consegnati sono le scarpe antinfortunistiche, di cui però non sono note le caratteristiche (secondo norma EN ISO 20345:2011) e pertanto di cui non si sa se sono adeguato al rischio specifico della mansione (ad esempio attività con possibile presenza di acqua sui pavimenti che richiederebbero una protezione rispetto all'umidità) (articolo 76, comma 2, lettere a) e b) del Decreto).

Le scarpe antinfortunistiche fornite sono inoltre carenti da un punto di vista ergonomico (articolo 76, comma 2, lettera c) del Decreto).

Non è previsto, all'interno dell'orario di lavoro, il tempo necessario per il cambio degli indumenti e per l'igiene personale, direttamente correlati alla attività lavorativa a rischio chimico e biologico. Tali attività sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro e quindi non sono retribuite (articolo 15, comma 2 del Decreto e Sentenze Corte di Cassazione n.19358 del 10 settembre 2010, n.2837 del 07 febbraio 2014 e altre).

Le scatole contenenti rifiuti infetti provenienti dalle sale operatorie o dalle corsie dell'Ospedale, trasportate in esterno tramite carrelli a ruote agganciati a mezzo elettrico di traino e movimentati dai lavoratori nelle aree di conferimento rifiuti, spesso si rompono, esponendo i lavoratori stessi a rischio biologico per contatto con il contenuti (articolo 272, comma 2, lettere l) e m) del Decreto).

Nonostante gli addetti al trasporto di rifiuti mediante mezzo elettrico di traino siano sottoposti a vibrazioni per il corpo intero, non è stata condotta specifica valutazione del rischio da esposizione alle vibrazioni (articolo 202, comma 1 del Decreto) e i lavoratori esposti non sono sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria (articolo 204 del Decreto).

Agli addetti al trasporto di rifiuti mediante mezzo elettrico di traino (carrello marca Simac TE 70) non è stata consegnata copia del Manuale delle istruzioni del mezzo stesso (articolo 71, comma 4, lettera a), numero 2); articolo 73, comma 1 del Decreto).

Agli addetti al trasporto di rifiuti mediante mezzo elettrico di traino non sono stati erogati specifici corsi di formazione e addestramento secondo i criteri e i contenuti previsti dall'Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22/02/12 (articolo 73, comma 4 del Decreto).

Il mezzo elettrico di traino dei carrelli portarifiuti presenta i fari anteriori non funzionanti e manca di protezioni laterali contro le intemperie (articolo 71, comma 4, lettera a), numero 2) del Decreto).

A seguito di richiesta di manutenzione del mezzo elettrico di traino da parte degli addetti alla guida, gli interventi avvengono in tempi molto lunghi (articolo 71, comma 4, lettera a), numero 2) del Decreto).

27/02/14

ing. Marco Spezia
ingegnere tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI

Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 e successive modifiche e integrazioni "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

Art. 15. Misure generali di tutela

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria [...];

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

[...]

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- [...]
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- [...]

Art. 43. Disposizioni generali

- 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Art. 45. Primo soccorso

- 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- [...]

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

Art. 73. Informazione e formazione

- 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
 - a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
 - b) alle situazioni anormali prevedibili.
- 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Art. 76. Requisiti dei DPI

- 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

- 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

- 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
 - d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

Art. 169. Informazione, formazione e addestramento

- 1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
 - a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Art. 202. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- e) misure igieniche adeguate;
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

- a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
- c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

- a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
- b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998

Art. 5 Gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.

ALLEGATO 7

7.4 - Esercitazioni antincendio

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.